

CONTRIBUTO ASSOLTO

N. 4518/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01257/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1257 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Claudia Masone, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Marotta, con domicilio presso la segreteria del Tar Campania,

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11,

nei confronti di

Elisabetta Di Maio, Filomena Simonelli; Antonella Pappalardo, rappresentato e difeso dagli avv. Anna Pina Micuccio, Maria Annunziata, Gaetano Paolino, con domicilio eletto presso lo studio

T.A.R. CAMPANIA
N A P O L I
UFFICIO COPIE
DIRATTI ASSOLTI CON
MARCHE SULLA RICHIESTA



IL FUNZIONARIO

Scuzler
E 240

P

dell'avv. Eugenio Pappa Monteforte in Napoli, Via Stendhal N.11,

per l'annullamento

della graduatoria finale di merito approvata con provvedimento n.Aoodrca 9248 del 18/12/2014 relativa al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria secondaria di primo secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi - comunicazione esclusione dalla procedura concorsuale



Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;


Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Antonella Pappalardo;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2015 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Vista l'ordinanza cautelare di questa sezione n. 4113/2015 che ha disposto, relativamente al seguente processo, l'integrazione del contraddittorio con autorizzazione ad effettuarla per pubblici proclami;

Vista la richiesta della ricorrente di proroga per il perfezionamento del suddetto incombenza;

Rilevato che, in considerazione della ristrettezza dei termini



assegnati, il ritardo non è imputabile alla ricorrente;

Considerato di accogliere la richiesta di proroga, assegnando termine perentorio di trenta giorni (30), decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente con l'obbligo di depositare nei successivi quindici (15) giorni la documentazione comprovante l'adempimento del disposto incombente, con conseguente necessità di spostamento della udienza di merito già fissata al 2 dicembre 2015.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) dispone la proroga dei termini per integrazione del contraddittorio nei limiti in motivazione e fissa per il merito l'udienza pubblica del 9 marzo 2016.


Manda alla segreteria per le comunicazioni.


Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente FF

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere

Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16-09-2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Causale

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA CAMPANIA

È copia conforme all'originale che si
dirige al cons. di reg.

Genofondato

quattro

Napoli, il

13/09/2015

Cher...

UFFICIO COPIE

Si rilascia in regime di esenzione a richiesta

Cher... ai fini *publii poder*

IL FUNZIONARIO

Cher...